

**ACCORDO DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELLA
CONVENZIONE REPERTORIO N. 5278 DEL 23.11.2016 DI
RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER
IL MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE**

Premesso che:

a) la legge 380 del 27.11.1991, all'art. 5, nel recepire l'esigenza di conservare e valorizzare il materiale raccolto in Antartide, definisce la cornice per l'istituzione del Museo Nazionale dell'Antartide;

b) con decreto del 2.5.1996 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stato istituito il Museo Nazionale dell'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide; che è altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide; che il Museo si configura sulla base di una convenzione tra le Università di Genova, Siena e Trieste come Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide ed è organizzato come un sistema museale policentrico; che in base alle competenze preminenti nelle tre sedi le attività museali sono ripartite come di seguito indicate:

1. Università di Genova, materiale biologico e campioni di acqua;
2. Università di Siena, materiale geologico, glaciologico e meteoriti;
3. Università di Trieste, materiale geologico-marino e la documentazione generale e specifica della storia dell'esplorazione in Antartide;

- c) con decreto dell'1.8.1996 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica stabilisce che la rappresentanza legale del Museo Nazionale per l'Antartide è affidata al Presidente del Consiglio Scientifico e di Programmazione;
- d) che in data 1.1.1996 le Università degli studi di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide (MNA) con decorrenza dalla stessa data fino al 31.12.2001;
- e) in data 1.1.2002 le suddette Università hanno stipulato la convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dalla stessa data fino al 31.12.2007;
- f) in data 31.8.2009 le suddette Università hanno stipulato la convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dall'1.1.2008 al 31.12.2013;
- g) in data 7.12.2015 gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato un accordo per differire al 31.12.2016 il termine di scadenza della convenzione stipulata il 31.8.2009;
- h) gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato la convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dall'1.1.2017 al 31.12.2021;
- i) il consiglio scientifico e di programmazione del centro, con delibera del 10.12.2021, ha formulato proposta motivata di estendere la durata della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016, in

considerazione del fatto che *“esistono varie problematiche che al momento limitano (e potranno in futuro condizionare) il funzionamento del museo ...In particolare:*

a) il Museo soffre da anni il problema di una non riconosciuta e autonoma personalità giuridica...;

b) le novità recentemente intervenute nei rapporti fra MUR e CNR per la gestione dei finanziamenti del PNRA che il CNR gestisce anche nei confronti del Museo, hanno ... implicazioni non irrilevanti sulle future modalità gestionali/amministrative sia per la sede amministrativa, sia per le sezioni. I cambiamenti che si renderanno necessari potrebbero/dovrebbero essere recepiti nella nuova convenzione. Tutto ciò implica una attenta valutazione e considerazione da parte degli atenei e verosimilmente una interlocuzione diretta con il CNR.”;

j) gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato l'accordo repertorio n. 1317 del 17.3.2022, per differire al 31.12.2022 il termine della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;

k) il presidente di MNA, con comunicazione assunta al protocollo dell'Ateneo n. 74146 del 16.12.2022, ha proposto, in prossimità della nuova scadenza di MNA, un ulteriore differimento del termine della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016, nelle more dell'avvio del processo di costituzione di una fondazione che subentrasse a MNA;

l) gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato l'accordo repertorio n. 1957 dell'11.4.2023, per differire il termine della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 al 31.12.2023 o al

giorno anteriore alla data di costituzione della fondazione destinata a subentrare a MNA, qualora il processo di costituzione della fondazione si fosse concluso prima del 31.12.2023;

m) a seguito di incontri presso il MUR finalizzati a definire il coordinamento tra le funzioni attribuite ai soggetti attuatori del PNRA e quelle assegnate al Museo *“ma anche”* a *“ripensare alla governance del Museo stesso affinché questo sia non solo moderno strutturalmente ma anche coerente con le confermate esigenze del PNRA in cui si colloca come soggetto deputato alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide”*, come indicato nella nota MUR prot. n. 2321 del 13.2.2023, non si è più riscontrata la fattibilità del progetto di costituire una fondazione subentrante al Centro interuniversitario MNA;

n) valutata, pertanto, la necessità di stipulare una nuova convenzione di rinnovo di MNA e considerata l'opportunità, nelle more dell'elaborazione, dell'approvazione e della firma di tale convenzione, di differire il termine di scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 al 31.12.2024 o al giorno antecedente l'entrata in vigore della nuova convenzione, differimento disposto con accordo repertorio n. 1537 del 4.3.2024;

o) considerata l'opportunità, nelle more dell'elaborazione, dell'approvazione e della firma di una convenzione di rinnovo, di differire ulteriormente il termine di scadenza della convenzione

repertorio n. 5278 del 23.11.2016 al 31.12.2025 o al giorno antecedente l'entrata in vigore della nuova convenzione;

Premesso quanto sopra, tra le Università di seguito elencate:

- l'Università degli studi di Genova rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico DELFINO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 18.12.2024;

- l'Università di Siena rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto DI PIETRA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 24.1.2025;

- l'Università degli studi di Trieste rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto DI LENARDA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 30.1.2025;

ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, si stipula e si conviene:

Articolo 1 – Differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 e del termine del mandato degli organi del Centro

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide (MNA), differita, da ultimo, al 31 dicembre 2024 con accordo repertorio n. 1537 del 4.3.2024, è differita al 31.12.2025 o al giorno anteriore alla data di efficacia della nuova convenzione di rinnovo di MNA, qualora tale convenzione entri in vigore prima del 31.12.2025.

2. I termini dei mandati degli organi di MNA sono, del pari, differiti al 31.12.2025 o al giorno anteriore alla data di efficacia della nuova convenzione di rinnovo di MNA, qualora tale convenzione entri in vigore prima del 31.12.2025.

Articolo 2 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 32,00 (trentadue), sarà assolta dall'Università degli studi di Genova in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE